

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 7 marzo 2016

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 4/2016

OGGETTO: ENASARCO- Modifiche a massimali, minimali ed aliquote contributive.

Con le tabelle che seguono si riassumono i tratti principali per la corretta gestione dei contributi dovuti **per l'anno 2016**, in considerazione delle modifiche apportate al regolamento Enasarco (modifiche che prevedono degli aumenti graduali per anno e già comunicate dal nostro Studio con la circolare G 03/2012).

Aliquota	Su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia l'aliquota contributiva è del 15,10% dal 1° gennaio 2016	
Quote rispettivamente a carico	La quota a carico di ciascuna delle parti (agente e preponente) è pari al 7,55% . La rivalsa (la trattenuta della parte dei contributi a carico dell'agente) deve essere esercitata dalla preponente all'atto del pagamento delle provvigioni.	
Scadenze di versamento	I contributi si versano trimestralmente, con riferimento a ciascun trimestre solare. Il pagamento deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, secondo il seguente schema: 1° trimestre (1 gennaio – 31 marzo): 20 maggio 2016 2° trimestre (1 aprile – 30 giugno): 20 agosto 2016 3° trimestre (1 luglio – 30 settembre): 20 novembre 2016 4° trimestre (1 ottobre – 31 dicembre): 20 febbraio 2017	
Minimali contributivi annui		
Agenti monomandatari	€ 836 : 4 € 209,00 a trimestre	Per i minimali, a differenza dei massimali, è prevista la frazionabilità per trimestri, secondo i seguenti principi: l'intero contributo minimo è dovuto se il rapporto ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, anche se in uno solo dei trimestri; non è dovuto alcun minimo in caso di rapporto improduttivo per tutto l'anno;
Agenti plurimandatari	€ 418 : 4 € 104,50 a trimestre	l'importo del minimale è frazionato per quote trimestrali in caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno, ed è versato per tutti i trimestri di effettivo rapporto, sempre se in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Massimali previdenziali annui

Agenti monomandatari	€ 37.500	Il massimale annuo non è frazionabile, ma è stabilito che in caso di rapporto con inizio o termine in corso d'anno, l'anzianità contributiva ai fini pensionistici va rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto.
Agenti plurimandatari	€ 25.000	Si ricorda che il preponente, all'atto del versamento dei contributi con il quale si raggiunge il massimale annuo, ne deve fornire espressa indicazione nella distinta di accompagnamento del versamento o in quelle successive riguardanti lo stesso anno. Si ricorda che nel caso di agenti operanti in forma di società di persone (snc o sas) il minimale ed il massimale si intende riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Quando la ditta mandante si avvale di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali (spa o srl) il pagamento dei contributi avviene senza osservanza di minimali e massimali. La percentuale contributiva stabilita fino al 31.12.2011 è a totale carico della ditta preponente; l'aumento contributivo stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2012 è a carico della preponente e dell'agente in misura paritetica. Per l'anno **2016** le percentuali sono le seguenti:

Agenti che operano sotto forma di società di capitali

Provvigioni annue	
fino a € 13.000.000,00	4 % (di cui 1 % carico agente)
da € 13.000.000,01 e fino a € 20.000.000,00	2 % (di cui 0,50 % a carico agente)
da € 20.000.000,01 e fino a € 26.000.000,00	1 % (di cui 0,25 % a carico agente)
oltre € 26.000.000,00	0,50% (di cui € 0,20 % a carico agente)

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio De Checchi Fiscale S.r.l.